



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA  
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. **79** del **29/11/2010**

**COPIA**

Prop. n. 20745

Impegno n. \_\_\_\_\_

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SOCIETA' SORARIS S.P.A. AL 31.12.2011.**

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **20,30** nella solita aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione **STRAORDINARIA** convocazione **PRIMA** seduta pubblica.

Assume la Presidenza il Signor CATAGINI CLAUDIO e assiste all'adunanza il Segretario Direttore Generale dr. FOTI PAOLO.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

CATAGINI CLAUDIO	SINDACO	Presente
DALLA POZZA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGOTTO ELIO	CONSIGLIERE	Presente
MARINO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GALUPPO ELVIO	CONSIGLIERE	Presente
MENEGUZZO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
UGONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
FUSARI CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
GRIGNOLO FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLI ANDREA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
FUSARI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
FRACASSO LUCIANO	CONSIGLIERE	Ass. giust.
PETUCCO GIANNIRA	CONSIGLIERE	Presente
CONFORTO MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
MOSCON PIERANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIS LUCA	CONSIGLIERE	Presente
STOCCHIERO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'Oggetto suindicato.



**Alla discussione dell'argomento sono presenti gli assessori esterni Federici Giuseppe e Ugone Luigi.**

### **Sindaco**

Allora, il punto numero 5: "Proroga affidamento servizio raccolta rifiuti alla società Soraris Spa al 31.12.2011". Scadeva, sta per scadere il servizio raccolta rifiuti, prima di fare una nuova gara, ci siamo un po' adeguati a quello che hanno fatto anche gli altri Comuni. Comunque do la parola all'Assessore Marino, prego.

### **Assessore Marino**

Sì, grazie, signor Sindaco. Allora, per quanto riguarda la proroga dell'affidamento, c'è da dire qualcosa affinché si capisca il perché andiamo a fare questa proroga, per cui alla Soraris è stata affidata la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dello spazzamento stradale per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2006 e concludendosi al 31 dicembre 2010. L'articolo tre del contratto stipulato con Soraris nel 2006 prevede che qualora alla scadenza del contratto il Comune di Altavilla Vicentina non disponga di un nuovo affidamento del servizio, Soraris Spa è comunque tenuta a semplice richiesta del Comune a gestire provvisoriamente il servizio alle stesse condizioni di cui al presente contratto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, necessario per l'espletamento delle procedure per l'individuazione di un diverso gestore. Per cui, la Soraris Spa è una società per azioni il cui capitale posseduto in quote uguali da numero 15 Comuni della Provincia di Vicenza, e gestisce il suddetto servizio in forze di affidamento diretto, senza espletamento di pubblica gara, a seguito del riconoscimento in capo a detta società del possesso di tutti i requisiti allora previsti, ossia: la natura di società a capitale interamente pubblico, la condizione che l'ente e gli enti pubblici, titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la sussistenza del presupposto dell'attività prevalente ossia che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Da tutto ciò si evince che è regolamentato e regolato da determinate leggi. La legge del 6 agosto 2008 numero 133, all'articolo 23 bis, comma 2, prevede che un conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi relativi ai contratti pubblici, e in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che alla qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%. Sempre alla stessa legge però all'articolo 23 bis, comma otto, lettera a) prevede che la gestione in essere alla data del 22 agosto 2008 cessa improrogabilmente senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante alla data del 31 dicembre del 2011, a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le Amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2. La legge 23 dicembre 2009, quindi successiva alla 133, numero 191, articolo due, comma 186 bis, e legge 26 marzo 2010 numero 42, prevedono che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le ATO. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle ATO è da considerarsi nullo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dall'autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il regolamento sui servizi pubblici locali entrato in vigore il 27 ottobre del 2010 prevede, entro il 27 marzo 2011, la Regione deve normare con propria legge la funzione già esercitata dalle ATO. Entro il 27 ottobre 2011, gli enti locali dovranno verificare la realizzabilità di una gestione

concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione dei diritti di esclusiva, garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e di accessibilità del servizio. L'attuale situazione giuridica è ancora incerta, sia per le modalità dell'affidamento dei servizi pubblici locali, sia in merito all'attribuzione delle competenze nella gestione dei rifiuti. Quest'anno i Comuni soci si sono incontrati anche su richiesta della Soraris, per verificare le possibilità di affidare il servizio in modo diretto alla stessa società partecipata, attraverso modifiche dell'assetto societario e organizzativo compatibili con la legge del 6 agosto 2008 numero 133. La proroga di un anno del servizio di raccolta rifiuti della Soraris Spa, cioè fino al 31/12/2011, consente di attendere le decisioni della Regione sull'attribuzione della funzione esercitata dell'autorità d'ambito, di valutare l'assunzione della deliberazione quadro per verificare la realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali da effettuare entro il 27 ottobre 2011, oppure effettuare l'individuazione del socio privato per la Soraris Spa. Saranno definite per Soraris l'indirizzo di riconversione della società, le modifiche dello Statuto, i patti parasociali ai fini della *governance*, la procedura attraverso la quale individuare il socio privato. Vorrei specificare che i Comuni soci che hanno deliberato in sede di Consiglio Comunale per la proroga di un anno del servizio di raccolta rifiuti della Soraris, quelli che già hanno portato in Consiglio Comunale questo tipo di delibera, sono Sandrigo, Dueville, Montecchio, esecutiva dal 28 novembre, Quinto Vicentino, Camisano e Torri. Via via gli altri si adegneranno in base alle riunioni svolte fino ad oggi con Soraris.

#### **Sindaco**

E' aperta la discussione. Interventi? Consigliere Fabris, prego.

#### **Consigliere Fabris**

Sì, una domanda soltanto: diceva prima che nel caso in cui non fosse deliberato il rinnovo del contratto da parte del Consiglio, vi è una sorta di tacito rinnovo alle stesse condizioni per un periodo di sei mesi. Mi chiedo, ci chiediamo, in considerazione del fatto che c'è questa novità normativa che sta venendo avanti, non converrebbe anziché fare il rinnovo per un anno, e magari nel frattempo cambiano le norme, lasciare che tacitamente vi sia questo rinnovo e il contratto, diciamo, venga prorogato per sei mesi e poi si vede alla scadenza se ci sono novità normative o meno? Grazie.

#### **Sindaco**

Altri interventi? Tutto si può fare, ma un anno, secondo noi, non basterà per sistemare questa cosa. Quindi, meglio andare al rinnovo, intanto, perché le leggi... ci sono, come dire, delle leggi che danno delle imposizioni di data che dopo sistematicamente vengono prorogate. Quindi, al di là di tutto, fra un anno, probabilmente, staremo ancora discutendo questa stessa identica situazione. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Se non ci sono... sì, dichiarazioni di voto: Consigliere Fabris prego.

#### **Consigliere Fabris**

Grazie, sì, alla luce di questo aspetto, su cui, secondo me, non possiamo fare affidamento, nel senso che è vero potrebbe non essere approvata la norma, ma potrebbe anche essere approvata, aspettare potrebbe essere la soluzione forse migliore per vedere come evolverà questa situazione. Per questo motivo, ci asterremo dal voto. Grazie.

#### **Sindaco**

Grazie, Consigliere Fabris. Comunque, dare sei mesi, diciamo, di tacito assenso per poi fare cosa se poi la legge non entra in vigore... Non possiamo più... attenzione, non è così semplice, non si può più poi dare altri sei mesi, perché è scaduto il termine tacito. Allora è meglio intanto dire lo fai per un anno, siamo sicuri che il servizio ci è garantito e dopo... sì,

infatti è per quello che ci diamo un anno, comunque va bene, poi ognuno è libero di pensarla come crede. Sì, sì, infatti. Consigliere Petucco, prego, per dichiarazione di voto.

### **Consigliere Petucco**

Sì, anch'io voto di astensione, perché mi sarebbe piaciuto sentire anche altre motivazioni sulla proroga del servizio, per esempio se il servizio funziona bene, se ci sono altre possibilità, se sono stati fatti altri tentativi. Non vorrei mai che succedesse, come con Acque Vicentine, per le quali abbiamo approvato in questo Consiglio un ordine del giorno, l'acqua è un bene prezioso, in cui abbiamo detto tutto il bene possibile di Acque Vicentine, e tre giorni dopo c'era sul giornale il lavoro fatto da Acque Vicentine non solo non è servito, ma è stato dannoso. Spero che il servizio della Soraris funzioni bene. Grazie. Quindi, astensione.

### **Sindaco**

Acqua, bene prezioso e le fognature sono cose diverse, comunque, va bene, accettiamo anche questa riflessione, va bene. Non entriamo nel merito. Prego, Assessore Marino, prego.

### **Assessore Marino**

Allora, il senso di questa proroga... dichiarazione di voto... posso? Altrimenti spengo perché non c'è problema. Il senso di questa, avrei potuto dirlo anche a microfono spento, non voglio convincere nessuno...

### **Sindaco**

No, no, perché c'è un po' di confusione, effettivamente. Siamo in dichiarazione di voto e siccome si tratta di altri, qualcuno, l'Assessore Marino fa parte di qualcuno, purtroppo non è possibile intervenire. Altre dichiarazioni di voto? Moscon, prego, Consigliere Moscon.

### **Consigliere Moscon**

Sì, beh, non mi addentro nelle viscere di quei regolamenti, eccetera, ma per principio sono favorevole a questo punto, perché credo che Soraris abbia, al di là del fattore iniziale, magari poi sempre lavorato bene, mi sembra che lavori bene. Siamo soci di Soraris, sei mesi, un anno, se quello che ha detto l'Assessore mi sembra valido, quindi, favorevole.

### **Sindaco**

Consigliere Conforto, prego.

### **Consigliere Conforto**

Sì, non volevo fare una dichiarazione di voto, perché il mio voto è un voto di astensione, non avendo partecipato, ovviamente. Però, mi corre l'obbligo di smitizzare alcune paure che magari ho sentito, nel senso che se poi dopo i sei mesi, come proponeva il Consigliere Fabris, cosa succede? Ma, io non mi preoccuperei troppo di cosa succede. Abbiamo illustri esempi dove le immondizie sono accumulate a migliaia di tonnellate e interviene lo Stato, vogliono che intervenga lo Stato e l'esercito, lo Stato. Quindi, non è che, e vorrei, prima o poi, che noi ci svegliassimo che non dobbiamo sempre rincorrere i termini, rincorrere gli altri, perché ci sono altri che non corrono e ce le fanno pagare tutte. Io penso che se si volesse percorrere un'altra strada, si potrebbe percorrere, non succederebbe assolutamente nulla; non si vuole percorrere, non succede niente. Il mio voto è di astensione. Grazie.

### **Sindaco**

Bene, noi con questo provvedimento vogliamo prevenire e non curare. Quindi, siamo un po' in vantaggio su Napoli. C'è una cosa che andava detta, ha ragione il Consigliere Petucco, Assessore Marino andava detto che la Soraris sta lavorando tutto sommato bene e andava detto anche che abbiamo un confronto anche con la Commissione Ambiente, è nostra intenzione valutare altre opportunità di raccolta dei rifiuti, proprio per cercare di non trovarci in situazioni, poi, ingarbugliate. Quindi, abbiamo visto con la Commissione dati statistici che vi abbiamo anche inviato a casa stamattina, mi pare, oggi, insomma. Quindi avete tutta la possibilità di valutarli, di confrontarli, di studiarli per poi dare anche voi, eventualmente, il vostro apporto. Noi adesso apriremo, dopo aver aperto con voi un tavolo di confronto, anche un tavolo di confronto con i cittadini con delle assemblee pubbliche, in cui andremo a spiegare qual è la situazione di Altavilla sotto il profilo dei rifiuti. Quindi, di conseguenza, ecco questo è un'altra cosa che andava precisata. La ringrazio di avermi dato questa possibilità. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo ai voti la proroga affidamento servizio di raccolta rifiuti alla società Soraris Spa fino al 31/12/2011. Presenti n. 15, votanti n. 11, con voti favorevoli n. 11 (Sindaco Catagini Claudio, Vicesindaco Dalla Pozza Carlo, assessori Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Consiglieri Meneguzzo Paolo, Ugone Alessandro, Fusari Camillo, Grignolo Fabio, Fusari Margherita, Moscon Pierantonio), astenuti n. 4 (Consiglieri Petucco Giannira, Conforto Massimo, Fabris Luca, Stocchiero Luigi).  
Immediata esecutività? Presenti n. 15, votanti n. 13, con voti favorevoli n. 13 (Sindaco Catagini Claudio, Vicesindaco Dalla Pozza Carlo, assessori Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Consiglieri Meneguzzo Paolo, Ugone Alessandro, Fusari Camillo, Grignolo Fabio, Fusari Margherita, Moscon Pierantonio, Petucco Giannira, Conforto Massimo), astenuti n. 2 (Consiglieri Fabris Luca, Stocchiero Luigi).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla ditta SO.RA.RIS. S.p.A. di Sandrigo la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale, per la durata di anni cinque, a decorrere dal 1° gennaio 2006;
- "SO.RA.RIS. S.p.A." è una società per azioni il cui capitale è posseduto in quote uguali da n. 15 comuni della provincia di Vicenza e gestisce il suddetto servizio in forza di affidamento diretto, senza espletamento di pubblica gara, in applicazione dell'art. 113, comma 5, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (all'epoca vigente), a seguito del riconoscimento, in capo a detta società, del possesso di tutti i requisiti allora previsti, ossia:
  - la natura di "società a capitale interamente pubblico";
  - la "condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";
  - la sussistenza del presupposto dell'"attività prevalente", ossia che "la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
- in data 28.06.2006 è stato stipulato con la ditta SO.RA.RIS. S.p.A. il contratto Rep. n. 2005 relativo al servizio sopraccitato;
- l'art. 3 del contratto n. 2005 di Rep. Del 28.06.2006 prevede che " *omissis...Qualora alla scadenza del contratto il Comune di Altavilla Vicentina non disponga per un nuovo affidamento del servizio, SO.RA.RIS. S.p.A. è comunque tenuta, a semplice richiesta del Comune, a gestire provvisoriamente il servizio alle stesse condizioni di cui al presente contratto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, necessario per l'espletamento delle procedure per l'individuazione di un diverso gestore*";

### Visti:

- l'art. 23 bis, comma 2 della Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i. il quale prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga, in via ordinaria:
  - a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
  - b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
- l'art. 23 bis, comma 8 lettera a) della Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i. il quale prevede che:

*le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;*
- l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 il quale prevede che:

*"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".*
- Il recentissimo regolamento approvato con DPR n. 168 del 07.09.2010 (pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12.10.2010) in vigore dal 27.10.2010 prevede all'art. 2:
  - comma 1. *"Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio."*
  - comma 2. *"All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenza, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio"*.
  - comma 4. *"La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi."*

### Rilevato pertanto che:

- entro il 27.03.2011 la Regione dovrà normare, con propria legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale in quanto l'art. 200 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i., non oggetto di abrogazione, prevede la seguente organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:
  - 1. *La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:*
    - a) *superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
    - b) *conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,*

demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

- entro il 27.10.2011 gli enti locali dovranno verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio;

Riconosciuto il permanere dell'attuale situazione di incertezza giuridica evidenziata sopra, sia per quanto attiene alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, sia in merito all'attribuzione della competenza nella gestione dei rifiuti in quanto l'art. 198, comma 1 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i., non oggetto di abrogazione, prevede che:

*"I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

Dato atto che nel corso del 2010 tra i Comuni soci si sono succeduti incontri, anche su richiesta della stessa società SO.RA.RIS. S.p.A., per verificare la possibilità di affidare il servizio in modo diretto alla stessa società partecipata, attraverso modifiche dell'assetto societario ed organizzativo compatibili con il dettato di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 23 bis della Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, opportuno ed utile per questa Amministrazione avvalersi della norma transitoria prevista dall'art. 23 bis, comma 8 lettera a) della Legge 06.08.2008 n. 133 e s.m.i. prorogando di un anno il servizio di raccolta rifiuti alla SO.RA.RIS. S.p.A., cioè fino al 31.12.2011 dando atto che detta proroga consente:

- di attendere le decisioni da parte della Regione di attribuzione delle funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- di valutare l'assunzione di una deliberazione-quadro per verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali da effettuare entro il 27 ottobre 2011, ovvero effettuare l'individuazione del socio privato per la SO.RA.RIS. S.p.A., mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, per consentire il conferimento della gestione del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, lettera b) della Legge 06.08.2008 n. 133;

Dato atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale saranno definiti per SO.RA.RIS. S.p.A.:

- l'indirizzo di riconversione della società;
- le modifiche statutarie;
- i patti parasociali ai fini della governance;
- le procedure attraverso le quali individuare il socio privato;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, secondo

comma, lett. e), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della seguente votazione;

Presenti n. 15, votanti n. 11, con voti favorevoli n. 11 (Sindaco Catagini Claudio, Vicesindaco Dalla Pozza Carlo, assessori Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Consiglieri Meneguzzo Paolo, Ugone Alessandro, Fusari Camillo, Grignolo Fabio, Fusari Margherita, Moscon Pierantonio), astenuti n. 4 (Consiglieri Petucco Giannira, Conforto Massimo, Fabris Luca, Stocchiero Luigi), voto espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge:

## **DELIBERA**

- di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine finale di durata del contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, attualmente vigente tra il Comune di Altavilla Vicentina e la società SO.RA.RIS. S.p.A. (Contratto Rep. n. 2005 del 28.06.2006) per le motivazioni ampiamente espresse in premessa.

Presenti n. 15, votanti n. 13, con voti favorevoli n. 13 (Sindaco Catagini Claudio, Vicesindaco Dalla Pozza Carlo, assessori Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Consiglieri Meneguzzo Paolo, Ugone Alessandro, Fusari Camillo, Grignolo Fabio, Fusari Margherita, Moscon Pierantonio, Petucco Giannira, Conforto Massimo), astenuti n. 2 (Consiglieri Fabris Luca, Stocchiero Luigi) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, giusto art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

## FOGLIO PARERI

---

Atto di CONSIGLIO COMUNALE  
Proposta n.20745 del 28/10/2010

**OGGETTO:**PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SOCIETA'  
SORARIS S.P.A. AL 31.12.2011.

---

. Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 28-11-2010

Il Responsabile del Servizio  
F.to FOTI DR. PAOLO

---

- Parere Tecnico Contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 24-11-2010

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to RASCHIETTI NEREO

---



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del 29/11/2010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
f.to CATAGINI CLAUDIO

**Il Segretario Direttore Generale**  
f.to FOTI DR. PAOLO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio.

Altavilla Vicentina li, 21-12-2010

**Il Segretario Direttore Generale**  
f.to FOTI DR. PAOLO

---

### SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è stata pubblicata all'albo pretorio dal 21-12-2010 al
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
- è stata letta ed approvata con deliberazione consiliare n.        del
- è divenuta esecutiva il

Altavilla Vicentina li,

**Il Segretario Direttore Generale**

---

**Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Altavilla Vicentina, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**